



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA Ex art. 34 dello Statuto

*Emanato con D.R. n. 305 del 16/07/2012;
modificato con D.R. n. 147 del 21/05/2013.*

Art. 1 (Istituzione)

1. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto della Scuola Superiore Sant'Anna è istituita la Commissione Paritetica della Scuola Superiore Sant'Anna, in seguito denominata "Commissione".

Art. 2 (Funzioni)

1. La Commissione Paritetica:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica: a tal fine la Commissione si relaziona con i Consigli delle Classi Accademiche per quanto concerne il piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei corsi ordinari di I e II livello; con gli Istituti, relativamente al piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca ed alla gestione dell'offerta formativa attinente alle lauree magistrali, ai master universitari, ai corsi di alta formazione ed ai "Graduate Program";
- b) svolge attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio offerte agli allievi e studenti della Scuola da parte dei professori e ricercatori: a tal fine la Commissione raccoglie eventuali segnalazioni da parte di allievi e studenti, laddove i servizi a loro destinati non risultino soddisfacenti alle loro aspettative, in qualità di utenti finali.

La Commissione ai fini delle attività di cui ai punti precedenti:

- 1) individua indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi;
- 2) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti e la trasmette agli organi di governo della Scuola, ai Presidi ed ai Direttori degli Istituti;
- 3) esprime, su iniziativa del Rettore, parere in merito ad eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo ed al Regolamento per le attività formative;
- 4) esamina, previa richiesta della struttura interessata, in occasione della loro revisione, i Regolamenti dei singoli corsi di studio;
- 5) esprime pareri agli Istituti per quanto concerne l'istituzione e la soppressione dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca, dei corsi di laurea magistrale, dei master universitari ed in merito all'istituzione di percorsi formativi del tipo "Graduate Program";
- 6) formula proposte per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative degli allievi e studenti della Scuola;
- 7) formula proposte per la promozione dell'immagine della Scuola come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti.
- 8) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione.

Art. 3 (Composizione e durata)

1. La Commissione, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, è composta da almeno sei docenti e ricercatori e sei allievi di cui:



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- tre rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori individuati nell'ambito delle aree scientifiche della Classe accademica di scienze sociali;
- tre rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori individuati nell'ambito delle aree scientifiche della Classe accademica di scienze sperimentali;
- due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari di I e II livello;
- due rappresentanti degli allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca;
- due rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea magistrale;

2. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, su designazione:

- dei Consigli delle Classi Accademiche per quanto attiene ai rappresentanti dei professori e ricercatori;
- dei rappresentanti degli allievi in Senato Accademico per quanto attiene ai rappresentanti degli allievi e degli studenti.

Non possono essere designati quali rappresentanti degli allievi e degli studenti i rappresentanti degli allievi ordinari nei Consigli delle Classi Accademiche ed i rappresentanti degli allievi e degli studenti negli organi di governo degli Istituti.

3. La Commissione elegge al suo interno un Vicepresidente ed un Segretario Verbalizzante.

4. Ove si renda necessario per assicurare il migliore esercizio delle proprie funzioni, la Commissione può articolarsi in due sottocommissioni composte rispettivamente da docenti ed allievi/studenti afferenti alle aree scientifiche della Classe Accademica di Scienze Sociali e della Classe Accademica di Scienze Sperimentali. Le sottocommissioni sono presiedute, rispettivamente, dal Presidente e dal Vicepresidente.

5. La Commissione dura in carica un biennio. L'incarico di membro della Commissione può essere rinnovato una sola volta.

8. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 4

(Presidente e Vice-Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne convoca le riunioni definendo l'Ordine del Giorno, coordina i lavori e cura la sottoscrizione e l'invio dei verbali delle sedute agli Organi di Governo della Scuola, ai Presidi delle Classi Accademiche ed ai Direttori di Istituto.
2. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce qualora fosse momentaneamente impossibilitato a presiedere le riunioni.

Art. 5

(Norme di funzionamento)

1. La Commissione è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno tre volte all'anno sulla base di un calendario stabilito nel corso della prima riunione di ogni anno solare e in via straordinaria – su iniziativa del Presidente – qualora se ne ravvisi la necessità o l'urgenza.
2. Almeno un terzo dei componenti, dietro presentazione dell'Ordine del Giorno, può chiedere la convocazione straordinaria della Commissione. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarla entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione viene inviata, almeno una settimana prima della data della seduta, con lettera trasmessa per posta elettronica o via fax, nella quale vengono indicati luogo, data, ora, e ordine del giorno della seduta. Alla convocazione può essere allegata la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel caso di particolare necessità o urgenza la convocazione potrà essere predisposta dal Presidente almeno quarantotto ore prima della riunione.
4. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno degli studenti



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

(4) e la metà più uno dei docenti (4), compreso il Presidente. In caso di assenza non giustificata per tre riunioni consecutive il componente della Commissione decade d'ufficio dalla carica.

5. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, con mera funzione consultiva, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il personale docente o tecnico-amministrativo, gli organi di rappresentanza studentesca previsti dallo Statuto, competenti per gli argomenti in discussione e altri esperti o rappresentanti di Enti e Istituzioni.

Art. 6 **(Deliberazioni)**

1. Le deliberazioni della Commissione sono approvate a maggioranza dei presenti alle sedute. Per la proposta di modifiche al presente Regolamento è richiesta invece la maggioranza di entrambe le componenti (4 docenti e 4 studenti).

2. Non sono ammesse deleghe di voto.

Art. 7 **(Verbali)**

1. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante; esso è predisposto dal Segretario Verbalizzante e viene sottoposto all'approvato dalla Commissione nella seduta successiva, fatte salve le parti approvate seduta stante.

2. Il verbale è inviato ai membri della Commissione, di norma, almeno tre giorni prima della seduta in cui verrà approvato.

3. In sede di approvazione del verbale i membri della Commissione possono prendere la parola per chiederne una rettifica che non implichi il riesame di merito delle proposte già approvate o respinte.

4. Il verbale contiene:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;
- b) l'indicazione del Presidente, del Vice-Presidente e di colui che esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante;
- c) l'elenco dei nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando tra questi ultimi coloro che hanno giustificato l'assenza;
- e) una sintesi degli interventi formulati nel corso della discussione, oltre a quelli riprodotti per iscritto e consegnati al Segretario Verbalizzante, di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale;
- f) l'indicazione del numero dei voti contrari, favorevoli e delle astensioni;
- g) le dichiarazioni di voto, quando ne sia fatta espressa richiesta.
- h) le parti approvate seduta stante;
- i) la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Verbalizzante.

5. Il Presidente della Commissione trasmette tempestivamente i verbali delle sedute agli Organi di Governo della Scuola, ai Presidi delle Classi Accademiche ed ai Direttori di Istituto, affinché possano tenerne debita considerazione e predisporre le necessarie delibere.

Art. 8 **(Approvazione del regolamento ed eventuali modifiche)**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico ed è emanato dal Rettore.

2. Il Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola.

3. Eventuali modifiche al Regolamento proposte dalla Commissione, su richiesta del Presidente o di uno dei suoi componenti, sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico nel corso della prima seduta utile. Tali modifiche entrano in vigore a decorrere dalla data della loro approvazione.